

In provincia di Catania: dall'innesto, al km. 9 + 700 della strada di bonifica n. 1 (oggi strada provinciale n. 179) al confine con la provincia di Enna in contrada Verterelli, dell'estesa di km. 5 + 954;

In provincia di Enna: dal limite della provincia di Catania in contrada Verterelli al limite con la stessa provincia (fiume Gornalunga), dell'estesa di km. 3 + 000;

In provincia di Catania: dal limite con la provincia di Enna (fiume Gornalunga) alla strada di bonifica n. 17 (oggi strada provinciale n. 114), dell'estesa di chilometri 4 + 278.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(2527)

#### DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni «La Vittoria», compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni «La Vittoria», compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni «La Vittoria», compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano:

Tariffa 90 Ru, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 90 Ra, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 90 Rc, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca presta-

bilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 27 febbraio 1971

(2547)

p. Il Ministro: BRANDI

#### DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera che va dal Passetto a Portonovo, nel comune di Ancona.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera che va dal Passetto a Portonovo nel comune di Ancona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Ancona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata a picco sul mare, è delimitata da una strada panoramica che in più punti permette ampie visuali verso la città di Ancona ed il monte Conero comprendente essa stessa punti di vista di notevolissimo interesse sia verso la costa che nel retroterra, sino alla catena dei Sibillini; dal mare la fascia costiera con le sue ampie scogliere costituisce infine uno dei principali quadri naturali di incomparabile bellezza sull'Adriatico;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Ancona che va dal Passetto a Portonovo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende l'intera fascia costiera dal Passetto (decreto ministeriale del 1° febbraio 1952 *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952) a Portonovo (decreto ministeriale del 23 maggio 1953 *Gazzetta Ufficiale* n. 429 del 9 giugno 1953)

tra la strada provinciale del monte Conero (Pietrala Croce, via S. Margherita, via Thaon de Revel) ed il confine a monte dell'area demaniale marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. Il Ministro: ROMITA

#### Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno 1967 ed il giorno 13 settembre alle ore 10, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) ANCONA. Proposta di vincolo della zona dal Passetto a Portonovo compresa tra il mare e la strada provinciale;

(Omissis).

Dopo le dichiarazioni del presidente e del soprintendente ai monumenti la commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona l'intera fascia costiera dal Passetto (decreto ministeriale del 1° febbraio 1952 *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952) a Portonovo (decreto ministeriale 23 maggio 1953 *Gazzetta Ufficiale* n. 429 del 9 giugno 1953) tra la strada provinciale del monte Conero (Pietrala Croce, via S. Margherita-Via Thaon de Revel) ed il mare.

(Omissis)

SECRETARIO PRINCIPALE  
Dott. Carlo Giustini

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.  
Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

#### IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 576 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche allo statuto dell'ente, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1970 con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per il triennio 1970-72;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Tito Biondo da membro del consiglio di amministrazione predetto;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Tito Biondo;

Decreta:

Il dott. Tito Biondo Crisci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali in sostituzione del dott. Tito Biondo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

Il Ministro: PICCOLI

(2615)

#### DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XVII Salone nazionale della calzatura, macchine, pelletterie materie prime ed accessori», in Padova.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «XVII Salone nazionale della calzatura, macchine, pelletterie materie prime ed accessori», che avrà luogo a Padova dal 25 al 27 aprile 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino* dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. Il Ministro: BRANDI

(2555)

#### DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XXIX Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento- arredamento MITAM», in Milano.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;